

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 05/03/2020

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha esposto che:

- ha sottoscritto con la convenuta due contratti di finanziamento: i) un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***980, decorrente dal 01.01.2009 ed estinto anticipatamente (prima dei due quinti della sua durata) in data 01.02.2010; ii) un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio n. ***940 (sottoscritto in violazione dell'art. 39 DPR 180/50) decorrente dal mese di marzo 2010 (inizio trattenute) ed estinto anticipatamente nel mese di maggio 2014;
- in data 20.09.2019 il cliente ha inviato alla resistente, a mezzo PEC, due reclami ex art. 4 Deliberazione C.I.C.R. del 29.07.2008, uno per ciascun finanziamento;
- la resistente ha riscontrato il reclamo relativo al contratto n. ***980 offrendo, *pro bono pacis*, l'importo di € 1.158,32 e quello relativo al contratto n. ***940, offrendo, *pro bono pacis*, l'importo di € 1.547,63;
- non ritenendosi soddisfatto dei riscontri, ha presentato ricorso chiedendo, innanzitutto, un danno ex art. 39 DPR 180/50, per le seguenti ragioni: *"Il contratto ***940 è stato sottoscritto estinguendo e rinnovando il precedente finanziamento contro cessione del quinto (contratto n. ***980 sottoscritto con il medesimo Intermediario). Ed infatti il contratto n. ***980 è stato estinto in data 01.02.2010 (dopo il pagamento della 13ª rata su 72 totali) ed il medesimo mese è stata accesa la delegazione di pagamento n. ***940 con l'odierno intermediario. Appare palese*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*che, alla data di estinzione del primo contratto (**980), non erano ancora trascorsi i due quinti prescritti dalla legge (art. 39 DPR 180/1950) per poter rinnovare un finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione. Più precisamente, il rinnovo si è concretizzato 16 rate prima dei termini normativamente previsti (ossia alla 13^a rata mentre si sarebbe dovuto attendere la 29^a rata - appunto i due quinti di 72). Da codesto fatto è sorto il diritto [del cliente] al risarcimento del danno, patito a seguito dell'esponenziale aumento dei costi del credito, calcolato moltiplicando la frazione mensile delle commissioni recurring per il numero di mesi tra la stipula del secondo contratto e la data in cui ciò poteva essere fatto a norma di legge. Sul punto appare ormai costante e consolidata la giurisprudenza dei Collegi territoriali, anche a seguito dell'intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 5762 del 17.6.2016. [...] Poiché il contratto (successivo) n. **940 è stato stipulato estinguendo la cessione (precedente) n. **980, in violazione dell'art. 39 DPR 180/1950, si chiede che l'intermediario sia condannato al pagamento del danno patito dal consumatore, odierno ricorrente e quantificato in complessivi € 725,42 (o altra maggiore somma per come accertata)";*

- per quanto riguarda il contratto n. **940, in sede di conteggio estintivo è stata addebitata al cliente la somma pari ad € 65,47 per interessi di mora. Ne viene contestata la legittimità, posto che detti interessi non vengono in alcun modo specificati: non viene esplicitato il calcolo né la decorrenza iniziale degli stessi. Pertanto, viene richiesta la restituzione integrale della voce di costo.

Ciò esposto, il ricorrente ha chiesto nei confronti dell'intermediario il pagamento dei seguenti importi (o delle altre maggiori o minori somme per come accertate):

Contratto n. **940

- commissioni bancarie € 2.127,66, al netto di 911,24 già stornati con il conteggio estintivo;
- interessi di mora € 65,47;
- premio assicurativo € 72,73.

Contratto n. **980

- commissioni bancarie € 1.121,37;
- oneri di intermediazione € 1.211,24;
- danno ex art. 39 DPR 180/50 € 725,42;
- premio assicurativo € 533,38.

Il ricorrente ha chiesto inoltre il rimborso di € 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso e il pagamento degli interessi dal reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il cliente ha stipulato con la convenuta, in data 26/11/2008, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. **980, che è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 13, con decorrenza 31/01/2010;
- il cliente ha stipulato inoltre con la convenuta, in data 14/12/2009, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. **940, che è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 50, con decorrenza 30/04/2014. In tale sede la banca ha restituito al cliente la somma € 911,24 a titolo di ratei non maturati;
- con lettera di reclamo il cliente, nonostante quanto già corrisposto in sede di estinzione anticipata, ha richiesto un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute (oltre al rimborso degli interessi di mora e al risarcimento del danno per asserita violazione dell'art. 39 DPR 180/50);
- con lettere di riscontro, l'intermediario, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e di tutela del consumatore, ha comunicato al cliente il parziale accoglimento dei reclami con contestuale offerta



- della complessiva somma di € 2.705,95;
- con ricorso presentato innanzi all'Arbitro il ricorrente, rifiutando il rimborso offerto, ha riproposto le medesime doglianze di cui al reclamo;
 - in ordine al mancato rispetto delle disposizioni in materia di termini minimi per il rinnovo del contratto di mutuo in disamina, le tesi avversarie sarebbero assolutamente infondate. In particolare, risulterebbe non corrispondente al vero che *"Il contratto ***940 è stato sottoscritto estinguendo e rinnovando il precedente finanziamento contro cessione del quinto (contratto n. ***980)"*, poiché il cliente ha estinto autonomamente la cessione del quinto n. ***980 e non mediante parte del ricavato del finanziamento n. ***940 (cfr. all. n. 1). L'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950 (*"Rinnovo di cessione"*), erroneamente invocato, non può, pertanto, essere applicato ai finanziamenti summenzionati;
 - in ordine alle commissioni bancarie percepite dalla banca in occasione del contratto n. ***940, in sede di conteggio estintivo, ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 911,24. La metodologia di calcolo utilizzata risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
 - con riferimento al contratto n. ***980, il comportamento assunto dall'intermediario in sede di estinzione anticipata è stato pienamente aderente a quanto previsto nel contratto di finanziamento. In particolare, l'art. 1.1 delle condizioni generali esclude la ripetizione della quota parte delle commissioni non godute. Sul punto osserva come tale clausola sia stata debitamente accettata e munita di doppia sottoscrizione dal cliente; pertanto, deve ritenersi legittima e non contrastante con l'art. 125 *sexies* T.U.B., poiché il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il finanziamento n. ***980 risulta stipulato ed estinto prima dell'entrata in vigore dell'invocato art. 125 *sexies* T.U.B.;
 - fermo restando quanto sopra, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente, ha rinnovato, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 2.705,95 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
 - con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta dei premi assicurativi, la banca, in qualità di intermediario assicurativo, ha trattenuto sul netto ricavo delle operazioni di finanziamento gli importi delle polizze e contestualmente versato i relativi importi alla competente Compagnia Assicurativa. La Banca, già a seguito della ricezione del reclamo, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso dei premi non goduti alla competente Compagnia Assicurativa la quale non ha provveduto a fornire riscontro;
 - le commissioni di intermediazione (contratto n. ***980) sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Il mediatore creditizio opera a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, nel quale sono riportate chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività di mediazione creditizia. Nel caso di specie l'intermediario è impossibilitato ad esibire copia dell'incarico, considerato che all'epoca dei fatti non sussisteva alcun obbligo di formalizzare il conferimento su supporto cartaceo. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione *pro quota*;

- a proposito della richiesta di rimborso degli interessi di mora (contratto n. ***940), il contratto, all'art. 9 delle condizioni generali, è chiaro nel prevedere che "*Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su tali importi gli interessi di mora nella misura di cinque punti percentuali oltre il tasso annuo del presente prestito (T.A.N.)*". Conseguentemente, nel conteggio estintivo, in accordo alla norma contrattuale richiamata, è stato fornito il dettaglio degli interessi di mora dovuti per le rate pagate in ritardo, nonché per le rate che al momento dell'estinzione risultavano insolute.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso nei seguenti termini: 1) in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate con il ricorso; 2) in via subordinata, circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto nel riscontro al reclamo, pari a € 2.705,95, rifiutato dal ricorrente; 3) in via ulteriormente subordinata, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 911,24.

DIRITTO

Per quanto concerne il contratto n. ***980, si rileva preliminarmente che l'intermediario eccipe l'estraneità della controversia all'ambito d'applicazione dell'art. 125 *sexies*, 1 comma, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. 141 del 13/08/2010 in attuazione della direttiva CEE n. 48 del 2008, in quanto detto finanziamento risulta stipulato in data 26/11/2008, antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa.

Tali considerazioni dell'intermediario convenuto non possono essere condivise.

Secondo l'orientamento costante dei diversi Collegi dell'ABF, sin dall'originaria formulazione dell'art. 125, comma 2, del T.U.B. e dell'art. 3 del d.m. 8 luglio 1992, recante la "*Disciplina e i criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo*", in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, va riconosciuto al cliente il diritto al rimborso della quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo, c.d. commissioni *recurring*, e non anche delle componenti economiche giustificate da adempimenti preliminari ed operazioni aventi natura *up front* (cfr. Coll. Milano, n. 1052/2015; Coll. Roma, n. 7794/2014; Coll. Napoli, n. 5564/15 e n. 2391/2013). La materia trova ora espressa disciplina nell'art. 125 *sexies* del T.U.B. introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, il quale deve essere inteso quale norma non già innovativa, bensì sostanzialmente ricognitiva della normativa previgente (cfr., sul punto, anche comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011).

Nel merito, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta pacifico che l'estinzione di tale finanziamento è avvenuta con decorrenza 01/02/2010, con 13 rate scadute su 72 complessive (cfr. quietanza allegata al ricorso e controdeduzioni).

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, quantificato in € 725,42, per asserita violazione dell'articolo 39 del DPR n. 180/1950: in particolare, il contratto ***940 sarebbe stato sottoscritto estinguendo e rinnovando il precedente finanziamento contro cessione del quinto (contratto n. ***980 sottoscritto con il medesimo intermediario), senza che, alla data di estinzione del primo contratto (***980), fossero trascorsi i due anni prescritti dalla legge (art. 39 DPR 180/1950) per poter rinnovare un finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione.



Sul punto l'intermediario si difende sostenendo che il cliente ha estinto autonomamente la cessione del quinto n. ***980, e non mediante parte del ricavato del finanziamento n. ***940. Ne conseguirebbe che *“l'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950 (Rinnovo di cessione), erroneamente invocato, non può essere applicato ai finanziamenti summenzionati”*. In merito, ha prodotto evidenza di un bonifico di € 11.865,34 fatto dal cliente in data 20/01/2010.

Nella risposta al reclamo, inoltre, l'intermediario ha argomentato che la cessione n. ***980 è stata estinta ante-termine a seguito della stipula di una distinta fattispecie negoziale (delegazione di pagamento n. ***940) e, pertanto, il nuovo prestito ha configurato una *“nuova operazione”* di finanziamento e non un rinnovo dell'operazione. Rientrando pertanto il finanziamento n. ***940, come tipologia contrattuale, nell'ambito del mutuo contro delegazione di pagamento, non è soggetto alla normativa prevista dal DPR n. 180 del 1950, bensì alla disciplina civilistica di cui agli artt. 1269 ss. del codice civile.

Il Collegio ritiene che la doglianza del ricorrente sia infondata sotto entrambi i profili evidenziati dall'intermediario.

Innanzitutto, non consta agli atti alcun tipo di documentazione che provi la circostanza che il contratto n. ***940 costituisca rinnovo del precedente contratto n. ***980.

Inoltre, secondo consolidato orientamento dell'ABF l'art. 39 D.P.R. 180/1950 è norma speciale di stretta interpretazione, di cui deve essere esclusa l'applicabilità al prestito con delegazione di pagamento, quale è stato stipulato nel caso di specie (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4483/2017; cfr. anche Coll. Milano, n. 8170/18: *“Con riferimento alla domanda principale, il Collegio deve rilevare l'infondatezza della richiesta attinente il secondo contratto di finanziamento. Come questo Arbitro ha ripetutamente avuto modo di chiarire, i prestiti contro delegazione di pagamento, come entrambi i contratti dedotti in ricorso, non sono, a differenza delle cessioni del quinto dello stipendio, interessati dal divieto ex art. 39 D.P.R. 180/1950”*).

Per quanto concerne la domanda di rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi, il Collegio osserva innanzitutto che nelle more del procedimento è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Sebbene, per quanto si dirà in seguito, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia non risulti avere una diretta incidenza sulla fattispecie in esame, pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;

- “...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;

- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;

- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;

- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le “*linee orientative*” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘up front’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *"occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c."*, ha ritenuto in particolare che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Il contratto risulta stipulato in data 26/11/2008. Dalla documentazione allegata risultano i seguenti costi secondari del credito:

"A) € 1.668,45 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria, che si intende dovuta e convenuta, anche in accezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito - esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione (spese di istruttoria), gli oneri per l'acquisizione della provvista, l'elaborazione dei dati in funzione della Legge 197/91 e 108/96, le perdite per le differenze di valuta tra l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento e quelle tra la scadenza delle rate e gli effettivi versamenti effettuati dall'Amministrazione -, la gestione degli incassi, per l'immutabilità del saggio di interessi e per le modalità estintive del prestito stesso, le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale";...

B) € 1.478,13 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito. Il nominativo del mediatore e/o del presentatore, se presente, è indicato nel documento di sintesi;

E) € 650,90 per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative previste al punto 4 delle condizioni generali di contratto".

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva in qualità di intermediario del credito.

Non è stata versata agli atti copia del contratto di mediazione. L'intermediario si difende sul punto, affermando che all'epoca dei fatti non sussisteva alcun obbligo di formalizzare il conferimento su supporto cartaceo.



I Collegi ABF sono concordi nel considerare la clausola di cui alla lettera A (commissioni bancarie) di natura *recurring* (concernendo anche attività chiaramente riferite all'esecuzione del contratto, come per la voce "*gestione degli incassi*"), salve le spese di istruttoria che sono *up front*, le quali non sono comunque oggetto di richiesta di restituzione.

Si fa presente che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, fra le commissioni *recurring* sono annoverate quelle non riferibili in modo chiaro e inequivoco ad attività già integralmente svolte (ed esaurite) al momento della stipula del contratto. In tal senso depone infatti la regola dettata dall'art. 35, comma 2, cod. cons. (cfr. anche art. 1370 c.c.), secondo la quale, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (*ex multis*, Coll. Milano n. 571/2014; Coll. Napoli n. 1592/2013). Le commissioni *sub* lettera F del contratto, invece, concernono la provvigione dovuta al soggetto svolgente attività di intermediazione del credito. Non risulta evidenza del mandato conferito al mediatore che restringa l'attività alla fase prodromica alla conclusione del contratto; pertanto, in presenza della locuzione "*gestione del prestito*" nella clausola riferita al mediatore, il relativo costo va qualificato *recurring*, secondo orientamento consolidato dei Collegi.

In merito ai premi assicurativi, il contratto di prestito non riporta la formula di calcolo per il rimborso della quota non goduta in caso di estinzione anticipata.

Agli atti, è stato prodotto il modulo di adesione alla polizza assicurativa, con la dichiarazione sottoscritta dal cliente di presa visione e accettazione delle CGA.

Tuttavia non risulta in atti la polizza assicurativa cui rinvia il contratto di finanziamento, né le CGA.

Sul punto, secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.

Come precisato dal Coll. di Coordinamento nella decisione n. 10003/2016, la determinazione dell'importo offerto in restituzione a opera dell'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima, a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*, ciò che non risulta essersi verificato nel caso di specie.

Nella tabella di cui *infra* si procederà, pertanto, a calcolare i ratei non goduti secondo il criterio *pro rata temporis*.

La resistente, nelle controdeduzioni ha affermato di aver provveduto, già in sede di reclamo, a trasmettere la richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, ma di non aver ricevuto risposta da parte di quest'ultima.

È pacifico tra le parti che non sia stato effettuato alcun rimborso successivamente all'estinzione del prestito. Entrambe le parti riferiscono che vi è stata un'offerta dell'intermediario per € 1.158,32 successivamente alla proposizione del reclamo. Tale offerta non ha soddisfatto il cliente, che ha presentato ricorso.

In assenza di costi *up front* oggetto di contestazione e applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.294,83	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	208,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	81,94%
Data di inizio del prestito	01/01/2009	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	68,29%

rate pagate	13	rate residue	59	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (A)*				1.368,45	Recurring	81,94%	1.121,37		1.121,37
Oneri di intermediazione (B)				1.478,13	Recurring	81,94%	1.211,25		1.211,25
Premi assicurativi (E)				650,90	Recurring	81,94%	533,38		533,38
Totale				3.497,48					2.865,99

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

*al netto delle spese di istruttoria

L'importo non coincide con quello richiesto nel ricorso (€ 3.591,41), in quanto nei calcoli della parte ricorrente era considerato anche l'importo di € 725,42 relativo a "Danno ex art. 39 DPR 180/50".

Con riferimento al contratto n. ***940, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta pacifico che l'estinzione sia avvenuta con decorrenza 01/05/2014, con 50 rate scadute su 120 complessive (cfr. quietanza allegata al ricorso e controdeduzioni). Dal conteggio estintivo in atti risulta un rimborso, per commissioni bancarie non maturate, di € 911,24 e un addebito di interessi di mora per € 65,47 in relazione a n. 4 rate insolte al momento dell'estinzione anticipata e al ritardo nel pagamento delle rate.

Il cliente ha contestato la legittimità dell'addebito, in sede di estinzione anticipata, degli interessi di mora, quantificati in € 65,47, posto che detti interessi non vengono in alcun modo specificati: non viene esplicitato il calcolo né la decorrenza iniziale degli stessi, per cui tale richiesta economica sarebbe caratterizzata da assoluta indeterminatezza. Ha richiesto quindi la restituzione integrale della voce di costo.

La doglianza del ricorrente non è meritevole di tutela.

Gli interessi di mora sono previsti e regolati dall'art. 9 del contratto. Si segnala altresì che il conteggio estintivo versato in atti dal ricorrente riporta in nota il riferimento alle rate insolte (le nn. 1, 2, 3 e 4 del 2014). Quelle indicate come insolte sul conteggio estintivo risultano essere le ultime quattro rate prima dell'estinzione del finanziamento (cfr. liberatoria), rispetto alle quali il cliente non ha domandato il rimborso.

In ogni caso, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente di produrre evidenza del pagamento tempestivo delle singole rate, per cui la tesi dell'illegittimo addebito nel conteggio estintivo risulta infondata (per una decisione in tal senso cfr. Coll. Roma, n. 8041/2019).

Per quanto concerne la domanda di rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi, si richiamano preliminarmente le considerazioni sopra svolte sulle pronunce della Corte di Giustizia e del Collegio di Coordinamento.

Il contratto, stipulato in data 26/11/2008, riporta i seguenti costi secondari del credito:

- A commissione bancaria (al netto delle spese di istruttoria) € 5.209,55;
- E premi assicurativi € 142,69.

I suddetti costi sono descritti nel contratto con il contenuto già indicato per il contratto n. ***980.

La commissione bancaria deve essere qualificata *recurring*, come già visto per il contratto n. ***980.



In merito ai premi assicurativi, il contratto di prestito non riporta la formula di calcolo per il rimborso della quota non goduta in caso di estinzione anticipata.

Agli atti, è stato prodotto il modulo di adesione alla polizza assicurativa, con la dichiarazione sottoscritta dal cliente di presa visione e accettazione delle CGA.

Tuttavia non risulta in atti la polizza assicurativa cui rinvia il contratto di finanziamento, né le CGA; si procederà, pertanto, nella tabella di cui *infra* a calcolare i ratei non goduti secondo il criterio *pro rata temporis*.

La resistente nelle controdeduzioni ha affermato di aver provveduto, già in sede di reclamo, a trasmettere la richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, ma di non aver ricevuto risposta da parte di quest'ultima.

È pacifico tra le parti che non sia stato effettuato alcun rimborso successivamente all'estinzione del prestito. Entrambe le parti riferiscono che vi è stata un'offerta dell'intermediario per € 1.547,63 successivamente alla proposizione del reclamo. Tale offerta non ha soddisfatto il cliente, che ha presentato ricorso.

In assenza di costi *up front* oggetto di contestazione e applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.717,14	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	230,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/01/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,08%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (A)*				5.209,55	Recurring	58,33%	3.038,90	911,24	2.127,66
Premio assicurativo (E)				142,69	Recurring	58,33%	83,24		83,24
Totale				5.352,24					2.210,90

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

*al netto delle spese di istruttoria

L'importo non coincide con quello richiesto nel ricorso (€ 2.265,86), in quanto nei calcoli della parte ricorrente era considerato anche l'importo di € 65,47 relativi agli interessi di mora; inoltre si riscontra un errore relativo al premio assicurativo (quantificato in € 124,69 invece che in € 142,69).

L'importo complessivamente dovuto per entrambi i contratti risulta pari a € 5.076,89.

Il cliente chiede anche la restituzione degli interessi legali dal reclamo al saldo.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.076,89, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA